Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 7

4ª COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

INTERROGAZIONI

21ª seduta: mercoledì 18 settembre 2013

Presidenza del vice presidente CONTI

IN 0078
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa* 3
BIGNAMI *(M5S)* 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà:Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-00308, presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori.

ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Signor Presidente, in primo luogo, faccio osservare, come gli interroganti sanno, che la questione sollevata dalla senatrice Bignami è stata già affrontata nella precedente legislatura, in quanto riprende un'analoga interrogazione del senatore Crisafulli, presso questa Commissione difesa nella seduta del 23 marzo 2011. Pertanto, riporto le stesse informazioni, aggiornate ad oggi. In linea di coerenza non si possono che richiamare, anche in tale circostanza, gli stessi elementi informativi forniti a suo tempo dal Sottosegretario pro-tempore.

In via preliminare, si rammenta che gli ufficiali in ferma prefissata, categoria introdotta dal decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001, sono: vincolati ad una ferma di due anni e sei mesi e ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale (ai sensi degli articoli 23, comma 1, e 24, comma 6, lettera a); destinatari delle norme di stato giuridico e di trattamento economico stabilite per gli ufficiali di complemento, in considerazione della sostanziale analogia delle funzioni svolte e del ruolo ricoperto nell'ambito delle Forze armate. Le citate disposizioni sono state riassettate nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui articolo 1796 dispone che agli ufficiali in ferma prefissata spetta il premio di fine ferma per ogni semestre di ferma volontaria ulteriore e successiva a quella iniziale. Tale disposizione è il risultato del riassetto della disposizione di cui all'articolo 38, comma 1, della legge n. 574 del 1980, che prevedeva il premio di fine ferma a favore degli ufficiali di complemento congedati al termine della ferma volontaria di due anni successiva al compimento del servizio di prima nomina, estesa agli ufficiali in ferma prefissata, in forza dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001, che stabiliva l'applicazione a tali ufficiali del trattamento economico previsto per i primi.

Secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa al libro VI del codice dell'ordinamento militare, nel cui ambito è inserito l'articolo 1796 in esame, nel riassetto si è tenuto conto dell'interpretazione consolidata delle norme da parte del giudice amministrativo, allo scopo di chiarificare espressioni dubbie ed evidenziare difficoltà per quanto riguarda il conte-

nuto implicito della disposizione da riprodurre. Sul punto in questione la giurisprudenza, anche recente, formatasi in vigenza delle originarie disposizioni, è ferma nel ritenere che l'attribuzione agli ufficiali in ferma prefissata del beneficio economico in esame sia vincolata alla sussistenza delle medesime condizioni previste per gli ufficiali di complemento, ossia: aver contratto, a domanda, una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale; non essere stati prosciolti da detta ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento; aver portato a termine almeno un semestre della ferma ulteriore.

In fase di riassetto, tale interpretazione è stata esplicitata nel dettato letterale del citato articolo 1796 del codice dell'ordinamento militare. Ciò premesso, si fa rilevare che, prima dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, la competente direzione generale per il personale militare aveva già provveduto, previa acquisizione del parere conforme dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, a disciplinare le modalità e i criteri di corresponsione del premio di fine ferma, precisando nell'apposita circolare del 20 febbraio 2008 che esso compete agli ufficiali in ferma prefissata a due condizioni: in presenza degli stessi presupposti stabiliti per l'attribuzione del beneficio in favore degli ufficiali di complemento; nei limiti dell'ulteriore periodo della ferma annuale contratta, nella misura pari al 15 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento per ogni semestre di ulteriore ferma espletata.

Successivamente, la medesima direzione generale, alla luce dei ricorsi presentati da diversi UFP, che lamentavano una disparità di trattamento rispetto a colleghi che, nella medesima situazione, avevano percepito il beneficio di cui all'interrogazione, che era commisurato all'intero periodo di ferma, ha inteso chiarire, con una nota del 17 novembre 2008, l'obbligatorietà delle azioni di recupero da parte degli enti competenti delle eventuali erogazioni dell'emolumento in parola, in assenza dei requisiti previsti. La legittimità di tali procedure è stata peraltro confermata dalla giurisprudenza resa in materia dalla Sezione terza del Consiglio di Stato in diverse sentenze.

In particolare, si evidenzia che il TAR del Lazio, nel pronunciarsi in merito ad alcuni ricorsi proposti in materia da alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ha ribadito che l'azione di recupero trova il suo fondamento nell'articolo 2033 del Codice civile ed obbliga l'amministrazione, in ragione del canone di doverosità dell'azione amministrativa e l'alienità dell'interesse tutelato, alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, prevalendo tale interesse (sotteso al controllo della spesa pubblica) su quello privato alla conservazione degli emolumenti.

Nel contempo, sempre il giudice amministrativo, tenuto conto che la buona fede rileva soltanto ai fini delle modalità di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ha stabilito la possibilità di disporre la loro rateizzazione mensile, nei limiti del quinto dello stipendio (sono diverse le sentenze in cui si trova questa precisazione).

In particolare, il comando generale dell'Arma dei carabinieri ha proposto al personale tuttora in servizio interessato una forma di rateizzazione che, in considerazione dell'attuale grado rivestito (sottotenente, tenente, capitano) e dell'importo da restituire, varia da 12 a 60 rate di importo medio di circa 215 euro, decisamente inferiore al quinto dello stipendio, applicabile per legge, pari a 380 euro per il sottotenente, 391 euro per il tenente e 399 euro per il capitano. È stata data altresì la possibilità agli interessati – previa debita motivazione – di proporre piani di ammortamento alternativi e differenti, tenendo conto delle singole esigenze: le richieste sinora vagliate e accolte hanno consentito l'applicazione di una rata mensile per un importo medio di circa 150 euro.

BIGNAMI *(M5S).* Signor Presidente, al momento mi dichiaro soddisfatta delle delucidazioni ricevute.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BIGNAMI, AIROLA, BATTISTA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nel 2003 l'Arma dei Carabinieri ha iniziato il reclutamento degli UFP (ufficiali in ferma prefissata), figura istituita con il decreto legislativo n. 215 del 2001 e destinata a sostituire gli AUC (allievi ufficiali di complemento);

il decreto legislativo n. 236 del 2003 prevedeva per gli UFP una ferma *standard* di 30 mesi, con possibilità di prolungamento di 12 mesi attraverso un concorso interno;

dopo i suddetti 30 mesi gli ufficiali in ferma prefissata che non hanno acceduto alla rafferma sono stati congedati ed è stato corrisposto loro il premio di congedamento previsto dall'art. 38 della legge 574/1980, in quanto gli UFP sono stati considerati a tutti gli effetti volontari;

l'importo lordo del premio di congedamento ammontava a 12.500 euro per gli ufficiali di ruolo speciale e a 14.200 euro per gli ufficiali con ruolo tecnico e logistico;

successivamente il CGA-CNA (comando generale dei Carabinieri, centro nazionale amministrativo) ha chiesto la restituzione del premio di congedamento a circa 271 allievi ufficiali;

la richiesta di restituzione del premio al lordo delle imposte segue una circolare della Direzione generale per il personale militare in recepimento di un parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

considerato che:

l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata era aperto anche alle donne che non sono mai state soggette a coscrizione obbligatoria ed in considerazione di ciò appare fuorviante equiparare la prevista ferma di mesi 30 degli UFP alla ferma di prima nomina degli allievi ufficiali di complemento che aveva il fine ultimo di assolvere alla leva obbligatoria;

durante i 30 mesi di servizio gli UFP sono stati equiparati dal punto di vista del trattamento economico agli AUC, infatti i contributi dell'Inpdap sono stati versati per tutti i 30 mesi di servizio oltre che per l'eventuale periodo di rafferma annuale;

al termine del servizio come UFP non è mai stata riconosciuta ai richiedenti l'indennità ordinaria di disoccupazione in quanto non erano stati loro versati i contributi presso l'Inps, pertanto il premio di congeda-

mento assolveva alla funzione di sostegno al reddito per un rientro economicamente meno traumatico alla vita civile;

considerato inoltre che:

alcuni militari hanno fatto ricorso contro gli atti di recupero del premio di congedamento corrisposto, ma la sola pronuncia favorevole sull'annullamento dell'atto di revoca proposto dal comando generale dell'Arma è stata la sentenza del TAR Sicilia, sez. I, n. 1005 del 2011, che riconosce la spettanza del premio in applicazione ed interpretazione delle norme del trattamento giuridico degli AUC agli UFP, mentre le altre sentenze hanno fondato il rigetto delle impugnazioni sostenendo che il premio spetta solo agli ufficiali che hanno contratto una ferma ulteriore rispetto alla prima;

a parere degli interroganti i militari hanno percepito il premio di congedamento in buona fede e si ravvisano profili di responsabilità dell'amministrazione militare che ha corrisposto il premio anni addietro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno annullare la richiesta avanzata dalla CGA-CNA di restituzione del premio o, in caso contrario, se non ritenga di adottare misure utili a dilazionare nel tempo la restituzione.

(3-00308)

€ 1,00